



Comm.Trib. Reg. Emilia Romagna

Sezione XXXV

Sentenza del 03/11/2003 n. 34

Intitolazione:

Irap - Rappresentante di commercio - Fattispecie - Esclusione.
(Sezione staccata di Parma).

Massima:

Non e' soggetta ad IRAP l'attivita' del rappresentante di commercio svolta senza la collaborazione di personale e con l'utilizzo di modesti capitali.

*Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

Testo:

FATTO

La C.T.P. di Parma respingeva il ricorso presentato da xxx agente di commercio, avverso il silenzio rifiuto dell'Amministrazione Finanziaria in merito all'istanza di rimborso presentata in materia di IRAP per gli anni 1998 e 1999. Il ricorrente contestava la legittimita' costituzionale dell'IRAP per violazione dei principi sanciti dagli art. 3, 23, 35, 53 e 76 della Costituzione. Con successiva memoria, alla luce della sentenza n.156/01 della Corte Costituzionale, che ha stabilito che....." per quanto riguarda il lavoro autonomo e' possibile ipotizzare un'attivita' svolta in assenza di organizzazione di capitali e lavoro altrui, il ricorrente produceva i quadri G del modello UNICO 99 e UNICO 2000 e copia del registro dei beni ammortizzabili, al fine di dimostrare che si era in presenza di una struttura elementare del tutto priva di autonomia rispetto al lavoratore autonomo e che pertanto non era configurabile quella potenzialita' produttiva dell'organizzazione (beni strumentali molto limitati e nessun dipendente) che concorre a realizzare il presupposto dell'IRAP. La C.T. Provinciale asseriva di condividere la sentenza della Corte Costituzionale citata 156/01 in cui e' indicato che per le attivita' professionali svolte in assenza di organizzazione risulta mancante il presupposto dell'IRAP. Secondo i Primi Giudici tale presupposto e' applicabile unicamente alle attivita' svolte in forma di lavoro autonomo ai sensi dell'art.49 DPR 917/86, mentre nessuna ragione giuridica di esclusione all'IRAP e' ascrivibile all'esercizio di impresa.

Contro la decisione suddetta presentava appello il Contribuente motivando che per la propria attivita' di agente di commercio ha utilizzato (come si evince dai modelli UNICO) beni strumentali di esiguo valore, esclusa l'autovettura, senza l'ausilio di personale. Pertanto, svolgendo la propria attivita' in assenza di organizzazione di capitali o di lavoro, mancherebbe il presupposto stesso dell'imposta sulle attivita' produttive, rappresentato dall'esercizio abituale di un'attivita' autonomamente organizzata diretta alla produzione o scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

Secondo il Contribuente tale tesi avrebbe trovato il conforto della Corte Costituzionale con la sentenza maggio 2001 n. 156 che, a parere del ricorrente, andrebbe interpretata nel modo seguente: l'IRAP non discrimina tra lavoro autonomo e reddito di impresa e siccome ove le attivita' non raggiungano dimensioni tali da richiedere una organizzazione di lavoro e di capitali di un qualche rilievo, il valore aggiunto prodotto dai lavoratori autonomi non e' soggetto a IRAP...., non rileva ai fini dell'assoggettamento all'imposta la natura meramente formale del reddito prodotto, ma rileva l'entita' del capitale investito.

L'Agenzia delle Entrate ha presentato controdeduzioni in cui sostiene che l'elemento organizzativo e' connaturato alla nozione stessa di impresa e considerato che l'attivita' di rappresentante di commercio svolta dal ricorrente rientra nell'ampio concetto di impresa, e' corretta l'applicabilita' dell'IRAP al contribuente istante.

Secondo l'Ufficio non avrebbe alcuna rilevanza indicare il valore

complessivo dei beni utilizzati, come non avrebbe senso interrogarsi sulla entita' della "organizzazione". Letteralmente il termine "autonomamente" significa in modo autonomo e non va riferito all'organizzazione bensì all'attivita'. Pertanto in tale contesto sarebbe del tutto legittimo riconoscere l'esercizio di "attivita' autonomamente organizzata" agli imprenditori e ai professionisti abituali, cioè a quelli con partita IVA, senza alcuna discriminazione tra essi.

DIRITTO

L'appello del Contribuente e' meritevole di accoglimento.

La Corte Costituzionale con la nota sentenza n.156 del 21 maggio 2001 ha precisato che "... mentre l'elemento organizzativo e' connaturato alla nozione di impresa, altrettanto non puo' dirsi per quanto riguarda l'attivita' di lavoro autonomo,... nel senso che e' possibile ipotizzare un'attivita' professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali e di lavoro altrui". Tale sentenza va interpretata, a parere di questa Commissione, nel senso che e' da considerarsi attivita' di impresa quella in cui e' senz'altro presente una pur minima organizzazione, non potendosi qualificare come tale quelle attivita' in cui il capitale sia stato investito in misura non rilevante, senza impiego di personale dipendente o collaboratori e quindi senza la presenza di una "autonoma organizzazione". L'attivita' di rappresentante di commercio svolta dal Contribuente, se di un punto di vista meramente formale e' da ritenersi reddito di impresa, da quello sostanziale assume piu' propriamente la natura di reddito di lavoro autonomo, essendo svolta in modo esclusivo dallo stesso, senza la collaborazione di personale, e con l'utilizzo di modesti capitali. Cio' e' stato dimostrato dalle dichiarazioni fiscali e dalla documentazione relative agli anni 1998 e 1999.

Questo convincimento e' rafforzato dal fatto che gia' precedentemente la Corte Costituzionale, in tema di imposta ILOR, con le sentenze n. 42 del 1980 e n.87 del 1986 si era espressa in modo contrario all'imponibilita' indiscriminata del reddito di impresa, dovendosi valutare se si trattasse o meno di reddito di impresa al di la' dell'aspetto formale; in modo piu' specifico, per quanto riguardava gli agenti di commercio, il reddito doveva essere assoggettato all'imposta solamente se l'attivita' veniva svolta con organizzazione imprenditoriale.

Si ritiene pertanto che in assenza di una evidente struttura organizzativa, manchi il presupposto per l'applicazione dell'IRAP, in quanto il reddito del contribuente deve essere qualificato come reddito di lavoro autonomo e non come reddito di impresa.

P.Q.M.

Accoglie l'appello del Contribuente e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara legittimo il rimborso dallo stesso richiesto.

Ritiene di compensare le spese del grado a causa dell'opinabilita' della materia.